

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5093/2011 proposto da:

DEBITORE

- ricorrente -

contro

BANCA INTERVENTRICE

SOCIETÀ CESSIONARIA CREDITI

- controricorrenti -

e contro

INTERVENTORI

- intimati -

avverso la sentenza n. 221/2010 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/09/2010, R.G.N. 120/2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 dicembre 2001 il **DEBITORE** proponeva opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Banca procedente con pignoramento immobiliare dell'(OMISSIS); esecuzione nella quale erano intervenuti numerosi altri creditori. Contestava, in particolare, l'ammissibilità dell'intervento di BANCA 1 e di BANCA 2. La prima, posto che al momento dell'intervento (11 aprile 01) l'originaria creditrice pignorante si era da tempo estinta per intervenuta fusione per incorporazione nella Banca Alfa; unico successore a titolo universale (poi fusosi per incorporazione in Banca Beta) nel rapporto in oggetto, ma non costituitosi nella procedura esecutiva.

La seconda, perché intervenuta nella qualità di successore a titolo universale della Banca Gamma (già parte della procedura esecutiva per intervento 21 dicembre 1991), allorquando quest'ultima si era già estinta, essendosi fusa per incorporazione nella Banca Delta (poi fusasi per incorporazione nella BANCA 2, poi fusasi per incorporazione in Banca Epsilon), mai costituitasi nella procedura esecutiva. Eccepeva altresì l'avvenuta prescrizione del credito di taluni interventori, in quanto risalente ad oltre 10 anni prima della comunicazione nei suoi confronti dell'atto interruttivo mediante la notificazione dall'avviso dell'udienza di comparizione delle parti, senza che la prescrizione potesse nella specie ritenersi interrotta per effetto del deposito dei singoli atti di intervento, in quanto mai prima notificatigli.

Nella costituzione in giudizio di vari creditori, e previa sospensione dell'esecuzione, interveniva la sentenza n. 700/05 con la quale il tribunale di Potenza rigettava l'opposizione.

Interposto appello dal **DEBITORE**, veniva emessa la sentenza n. 221 del 23 settembre 2010 con la quale la corte di appello di Potenza rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza viene dal **DEBITORE** proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resistono con controricorso la **BANCA INTERVENTRICE**, nonché la **SOCIETA' CESSIONARIA DEI CREDITI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso il **DEBITORE** lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - violazione o falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. e art. 629 c.p.c. e segg., per avere la corte di appello illegittimamente applicato al processo esecutivo principi propri del giudizio di cognizione e, segnatamente, i principi concernenti l'asserita stabilizzazione della posizione processuale del soggetto la cui estinzione (nel caso di specie, per fusione societaria) non sia stata dichiarata nel corso del giudizio e non abbia conseguentemente dato luogo alla sua interruzione.

Con il **SECONDO MOTIVO** di ricorso, il **DEBITORE** deduce violazione degli artt. 81, 100 e 99 c.p.c., in relazione all'art. 100 c.p.c., non avendo la corte di appello rilevato la carenza di legittimazione ad intervenire in capo a **BANCA 1** e **BANCA 2**, e comunque l'improcedibilità dell'azione esecutiva nella quale erano intervenute, stante l'avvenuta perenzione di tale azione per mancata pregressa costituzione in giudizio di Banca Alfa e di Banca Delta, da ritenersi successori universali delle parti originarie (rispettivamente, Banca precedente e Banca Gamma).

Con il **TERZO MOTIVO** di ricorso, proposto in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi che precedono, il **DEBITORE** lamenta violazione dell'art. 102 c.p.c., per avere la corte di appello (che, pure, era stata da lui sollecitata in tal senso) omissa di adottare gli opportuni provvedimenti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che non si erano costituiti nell'esecuzione, ed ai quali competeva la veste di successori universali nel credito (segnatamente, Banca Beta per Banca Alfa e Banca Epsilon per Banca Delta - **BANCA 2**).

1.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto tutti incentrati - nella comune prospettiva della violazione delle norme disciplinanti l'interruzione e l'estinzione del processo esecutivo - sulla carenza della legittimazione attiva dei creditori **BANCA 1** E **BANCA 2**, e dunque sull'inefficacia dei relativi interventi.

Essi sono infondati.

L'evoluzione societaria risultante dagli atti può così riassumersi:

A) posizione **BANCA 1**: - 21 dicembre 98, Banca procedente (pignorante in data (OMISSIS)) cede il credito (in monte, ex art. 58 Tub) alla Cassa di Risparmio, che poco dopo cambia denominazione in **BANCA 1**; - 14 maggio 99, la Banca procedente si fonde per incorporazione in Banca Alfa; - 11 dicembre 2000, Banca Alfa si fonde per incorporazione in Banca Beta; - 6 dicembre 2005, Società acquista il credito da **BANCA 1**; B) posizione **BANCA 2**: - 1 agosto 92 la Banca Gamma (creditrice originaria verso il **DEBITORE**, ed intervenuta nell'esecuzione il 21 dicembre 91) si fonde per incorporazione nella Banca Delta; - la Banca Delta si fonde per incorporazione nella **BANCA 2**, la quale si fonde per incorporazione in Banca Epsilon.

Ciò premesso, si osserva che **BANCA 1** è intervenuta nell'esecuzione nella sua qualità di cessionaria del credito già facente capo alla cedente Banca procedente e da questa posto a fondamento del pignoramento; si è dunque trattato dell'intervento ex novo di un successore a titolo particolare, così come previsto dall'art. 111 c.p.c., comma 3, valevole anche in ambito esecutivo (Cass. n. 8936 del 12/04/2013). Ancorché la fusione per incorporazione della Banca procedente in Banca Alfa abbia effettivamente determinato l'estinzione della prima, trattandosi di fusione anteriore alla riforma del diritto societario (SU 14 settembre 2010 n. 19509; SU 8 febbraio 2006 n. 2637), in forza di un fenomeno sostanzialmente equiparabile alla morte della persona fisica, tale evento non venne dichiarato nel processo, sicché l'intervento di **BANCA 1** fu effettuato nell'ambito di un procedimento regolarmente pendente e "stabilizzato" in capo alla parte originaria (SU n. 15295 del 04/07/2014).

Analogamente, anzi a fortiori, dovrebbe affermarsi la regolare pendenza del processo esecutivo nel quale si è svolto l'intervento di **BANCA 1**, ove si ritenga (come ritiene lo stesso ricorrente) inapplicabile a tale processo (in quanto di natura prettamente attuativa, e non accertativa del diritto nell'ambito di un contraddittorio tecnico tra parti processuali: Cass. n. 5721 del 13.6.94) la disciplina dell'interruzione e dell'estinzione ex art. 300 c.p.c.; potendo esso estinguersi unicamente per rinuncia ex art. 629 c.p.c., ovvero per altre cause atipiche rilevate dal giudice dell'esecuzione (ma qui non dichiarate).

Per quanto concerne la posizione **BANCA 2**, l'estinzione della soggettività dell'interveniente Banca Gamma e la mancata partecipazione al processo esecutivo del successore universale Banca Delta, non hanno comportato, per le indicate ragioni, l'estinzione del processo esecutivo che ha continuato a basarsi sull'originario atto di pignoramento, mai venuto meno (va peraltro detto che l'intervento della Banca Gamma, ove fondato su autonomo titolo esecutivo, sarebbe stato in grado di dare normale impulso alla procedura pur a seguito dell'eventuale venir meno del titolo del creditore pignorante: SU n. 61 del 07/01/2014).

Esclusa tanto la invalidità degli interventi in executivis di **BANCA 1** e **BANCA 2**, quanto la sussistenza nella specie di una problematica di integrazione del contraddittorio tra parti processuali aventi veste di litisconsorti necessari (alla stregua di quanto accadrebbe nell'ambito di un normale processo di cognizione, la cui disciplina viene ritenuta qui non applicabile dallo stesso ricorrente), non ha ragion d'essere l'istanza sottesa al terzo (subordinato) motivo di ricorso, volto alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione, ex art. 102 c.p.c., del contraddittorio nei confronti dei successori non costituitisi.

2.1 Con il quarto motivo di ricorso, il **DEBITORE** lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2243 c.c., comma 2 e art. 2945 c.c., comma 2, avendo la corte di appello erroneamente rigettato la sua eccezione di prescrizione decennale dei crediti portati da atti di intervento effettuati prima del decennio ma portati a sua conoscenza (con la notificazione, in data 5/6 novembre 2001, dell'avviso dell'udienza di comparizione) in

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Terza, 19 dicembre 2014, n. 26929

epoca successiva. Dovendosi in ciò considerare che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, il deposito dell'atto di intervento nell'esecuzione, di per sé privo di natura recettizia, non sortiva efficacia interruttiva fino a che non fosse stato portato a conoscenza del debitore esecutato.

2.2 Anche questa censura è infondata.

Il ricorso per intervento nell'ambito di un procedimento esecutivo pendente contiene infatti la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato (artt. 499 e 500 c.p.c.), ed è quindi equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" annoverata dall'art. 2943 c.c., comma 2, tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione (Cass. n. 11799 del 12/05/2008; in termini n. 9679 del 03/10/1997).

Trattandosi di un giudizio radicatosi a seguito di un atto di pignoramento portato a conoscenza del debitore, gli effetti processuali ed anche sostanziali dell'atto di intervento devono ricollegarsi al deposito del ricorso, inteso quale presupposto di conoscenza legale da parte del debitore. La prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui la domanda svolta nel giudizio è stata decisa (art. 2945 c.c.) e dunque, nella specie, dall'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore delle parti controricorrenti che liquida, per ciascuna, in Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*